



## Allegato C)

### Regole per la mediazione secondo modalità telematiche

Il servizio telematico integra e completa, ai sensi dell'art.3 n.4 del D.Lgs. n.28/10, l'offerta del servizio di mediazione dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Frosinone-Latina consentendo una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione, di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

#### 1) Caratteristiche ed accesso al servizio telematico

Le parti che intendono avvalersi di tale procedura si rendono responsabili dell'idoneità della propria strumentazione sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto il profilo dell'adeguatezza tecnica.

L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi, anche nei casi in cui una sola parte partecipi all'incontro di mediazione telematica a distanza tramite stanza di mediazione on-Line e l'altra parte partecipi all'incontro fisicamente, alla presenza del mediatore, presso gli uffici dell'Organismo.

L'attivazione del servizio di mediazione in videoconferenza è subordinata alla valutazione dell'opportunità e della possibilità organizzativa e gestionale di fruizione, valutate le circostanze del caso, che spetta insindacabilmente al Servizio di mediazione.

#### 2) Riservatezza e sicurezza della procedura.

La piattaforma on-line utilizzata dall'Organismo è Google IC Suite-MEET (o equivalente). Essa è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da enti riconosciuti a livello internazionale.

L'accesso alla piattaforma è eseguito in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato che consente la crittografia di tutto il traffico internet ed è riservato alle sole parti interessate dallo specifico procedimento di mediazione, nonché al mediatore designato e al personale degli uffici di Segreteria. L'accesso può avvenire, allo stato, con la seguente modalità: da link diretto e personalizzato, generato dall'applicazione e trasmesso via e-mail dall'ufficio di Segreteria alle parti interessate (utenti e avvocati che le assistono) e al mediatore.

Il Servizio di mediazione non può essere considerato responsabile qualora le parti consentano ad altri soggetti l'utilizzo delle proprie credenziali personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali ed informazioni raccolte dal sito web.

#### 3) Incontro di mediazione

Le parti ed il mediatore si incontrano nel giorno e nell'ora comunicati dall'ufficio di Segreteria accedendo all'apposita area virtuale riservata, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'ufficio medesimo.

Per poter partecipare all'incontro è sufficiente possedere una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, oltre ad un indirizzo e-mail.

Con la richiesta di avvio della mediazione on-line, ovvero con l'adesione alla stessa, la parte conferma l'adesione alle regole di cui al presente documento

Preliminarmente all'incontro di mediazione, è possibile eseguire un test finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante l'incontro di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti, avvocati, rappresentanti e mediatore).

Contestualmente alla dichiarazione di disponibilità ad eseguire l'incontro di mediazione on-line e di adesione espressa alle regole di cui al presente documento, le parti sono tenute a comunicare al Servizio di mediazione l'indirizzo e-mail che sarà utilizzato per il collegamento da remoto.



Il Servizio di mediazione invia alle parti, ai loro avvocati e al mediatore un link per l'accesso alla stanza virtuale di mediazione on line.

Nel giorno e nell'ora stabiliti le parti con gli avvocati ed il mediatore dello specifico procedimento di mediazione possono collegarsi alla stanza virtuale per partecipare all'incontro di mediazione.

Utilizzando la stanza virtuale, il mediatore può condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, in particolare può collegare in video-conferenza audio/video tutti gli utenti concorrenti (parti e relativi avvocati) in modo da attivare la discussione tenendo in considerazione le circostanze del caso, le volontà delle parti e la possibilità di trovare una soluzione alla controversia.

Durante l'incontro di mediazione, il mediatore può utilizzare la funzionalità di esclusione temporanea delle parti, in modo da poter condurre, quando e se ritenuto necessario, sessioni "separate", totalmente indipendenti, alternativamente con l'una o con l'altra parte e di riprendere la sessione "comune" in qualunque momento.

Nella stanza virtuale di mediazione è disponibile la funzione di file sharing di monitor condiviso attraverso i quali è possibile condividere/vedere documenti e immagini a supporto dell'incontro di mediazione.

#### **4) Verbale dell'incontro**

Nel verbale dell'incontro si dovrà dare atto che lo stesso avviene in modalità telematica e che le parti che si collegano da remoto garantiscono la idoneità della loro strumentazione anche sotto il profilo della sicurezza, che non avviene alcuna videoregistrazione dell'incontro, che estranei alle parti della mediazione non sono presenti né possono comunque vedere o sentire su quanto avverrà durante l'incontro.

Al termine dell'incontro di mediazione viene sottoscritto sia il verbale dell'incontro, sia l'eventuale accordo di mediazione con la seguente procedura:

- a) l'ufficio di Segreteria invia il verbale in formato .pdf ad una delle parti connesse da remoto affinché provveda alla sottoscrizione del medesimo con firma digitale ovvero, nel caso in cui ne fosse sprovvista, a stamparne una copia e a sottoscriverlo con firma autografa;
- b) la parte trasmette il verbale sottoscritto digitalmente ovvero una scansione dello stesso sottoscritto con firma autografa al proprio avvocato il quale provvede alla sottoscrizione digitale dello stesso e a successivamente trasmetterlo all'altra parte della procedura per i medesimi incumbenti;
- c) l'ultimo sottoscrittore del verbale provvede ad inviarlo al mediatore che, a sua volta, lo sottoscrive con firma digitale e lo restituisce alla Segreteria;
- d) la Segreteria, infine, provvede ad inviare a ciascuna delle parti il verbale completo di tutte le sottoscrizioni.